



Comune di Grosseto

Area Tecnica Sviluppo Ambientale

Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale

Spett.le

Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

anticipato a mezzo email a:

claudia.delucia@regione.toscana.it

caterina.ramaldi@regione.toscana.it

oggetto: Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e L.R. 44/2024 art. 25 del Dlgs. 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Ribolla" con potenza nominale pari a 19.955 kWp e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nei Comuni di Roccastrada (GR) e Grosseto (GR). Proponente: SPV ENERGY 3 S.r.l.. – contributo istruttorio.

In merito al procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si rileva innanzi tutto che la documentazione resa disponibile per la consultazione da codesta spett.le Regione risulta non sottoscritta dai relativi tecnici redattori.

In particolare, per quanto di competenza, si è esaminata la seguente documentazione:

- Elaborato denominato RCS.VIA.R.05.00 – "Studio previsionale di impatto acustico" (nel seguito, valutazione).

Alla pag.5 della valutazione si indica che la stessa è stata redatta dal seguente gruppo di lavoro:

- Ing. Francesco Borchì, PhD, tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica al n. 7919;
- Ing. Gianfrancesco Colucci, tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica al n. 10653;
- Ing. Andrea Guido Falchi, tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica al n. 8084.

La valutazione non è corredata delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al Modello 2A e Modello 2B allegati al Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici.

L'art.10 di tale Regolamento riporta:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*“1. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere tassativamente redatte con le modalità e i contenuti indicati nell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013; in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al punto 8 del paragrafo A.3.2. dell’Allegato A alla DGRT n.857/2013 dovrà essere tassativamente resa attraverso l’utilizzo del Modello 2A (Allegato 2 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l’immediata espressione di parere negativo.***

*2. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 dal proponente, nella quale lo stesso dia atto che le informazioni fornite al Tecnico Competente in Acustica ed utilizzate per la stesura della documentazione rispondono a verità e nella quale si impegni a mettere in atto tutte le misure di mitigazione del rumore nella stessa previste. Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente resa attraverso l’utilizzo del Modello 2B (Allegato 3 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l’immediata espressione di parere negativo.**”*

Ad ogni buon conto, al fine di contenere i tempi complessivi del procedimento, si provvede alla disamina della documentazione presentata.

Come riportato alla pagina 9 della valutazione *“il parco agrivoltaico si svilupperà totalmente all’interno del comune di Roccastrada (GR), la SEU si svilupperà totalmente all’interno del comune di Grosseto (GR). Il cavidotto di collegamento tra la SEU e il parco FTV si attraverserà entrambi i comuni”*: pertanto, lo scrivente servizio valuterà la documentazione presentata esclusivamente in relazione alla parte di opere ricadenti sul territorio del Comune di Grosseto

Alle pagine 10 e 11 della valutazione vengono riportate le ubicazioni di tutti i potenziali recettori esposti, che risultano complessivamente essere individuati in numero di 97, di cui ben 60 ricadenti all’interno del territorio comunale di Grosseto: in allegato 2 alla valutazione vengono riportate schede sintetiche descrittive di ciascun recettore.

Alla pagina 16 della valutazione viene riportato che *“Il comune di Grosseto è dotato di piano di classificazione acustica comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2015 del 24/04/2015”*: in realtà, il piano citato ha subito diverse modificazioni nell’arco degli anni, tuttavia tali modifiche non hanno interessato l’area su cui ricadranno le opere in progetto.

Alla pagina 21 della valutazione si indica che, relativamente all’area occupata dalla SEU, è stata effettuata una campagna di misurazione fonometrica in data 17.07.2023: tale campagna è stata svolta esclusivamente nel TR diurno. Vengono altresì indicate le condizioni meteorologiche presenti al momento dell’effettuazione della stessa.

I risultati della campagna di monitoraggio e la planimetria con l’indicazione delle postazioni individuate sono state riportate nell’allegato 4 alla valutazione, Ma anche nelle schede inserite alle pagine successive. In particolare, alla pagina 23 viene riportata la posizione del punto di misura denominato P01 relativo al recettore di riferimento R32.

Nelle schede di misura riportate allegato 4 viene specificato che dall’analisi spettrale delle misure non è stata rilevata la presenza di componenti impulsive né tonali penalizzanti.

Nelle schede di misura viene altresì indicato il fonometro utilizzato per la realizzazione delle stesse, la cui certificazione di taratura, unitamente a quella del calibratore, è riportata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

in allegato alla valutazione tali certificazioni risultano in corso di validità al momento dell'effettuazione delle misure.

Alla pagina 26 della valutazione viene riportato lo scenario di emissione:

- Parco fotovoltaico, ubicato interamente nel comune di Roccastrada;
- Cavidotti interni all'impianto di collegamento ed esterni, ubicati nel territorio sia del comune di Roccastrada che del comune di Grosseto;
- Cabina di consegna, ubicata nel Comune di Grosseto in prossimità della Stazione Elettrica, presso cui verrà installato un trasformatore elevatore AT/MT.

Tale trasformatore costituisce la principale sorgente potenzialmente impattante rispetto ai recettori presenti nelle vicinanze della SEU.

Alla pagina 26 della valutazione si riporta che *“Il traffico indotto dall'esercizio del parco e cioè quello relativo alla gestione/manutenzione dei componenti è ritenuto trascurabile dal punto di vista dell'impatto acustico, stante il ridotto numero di mezzi previsto in fase di esercizio”*.

Alla pagina 29 della valutazione è riportato *“Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica del trasformatore in AT, in mancanza di dati specifici, una valutazione preliminare può esser svolta mediante consultazione della scheda tecnica di un trasformatore simile del tipo ONAN con potenza simile a quella richiesta dai progettisti (22 MVA)”*.

Non viene tuttavia riportata alcuna scheda tecnica tipologica: il tecnico si limita a dichiarare che la potenza sonora del trasformatore sarà inferiore a 90 dB(A).

A pagina 35 della valutazione viene indicato che *“Per quanto riguarda la sottostazione elettrica di utente (SEU), al fine di simulare correttamente quest'area di trasformazione nel modello acustico, è stata inserita una sorgente puntiforme omnidirezionale al centro dell'area dove verrà disposta la sorgente acustica significativa e cioè il trasformatore elevatore di tensione. In mancanza di dati specifici della sorgente si è scelto di considerare il valore di potenza acustica per tale sorgente definito secondo la norma DIN (rif.cap.4.2), pari a 90 dB(A). Si precisa come tale dato sia assolutamente cautelativo in quanto si tratta di un valore massimo definito dalla norma e ben al di sopra di quello dichiarato in generale dai produttori”*.

Ad ogni buon conto alla pagina 35 della relazione viene indicato che alla sorgente in parola è stata associata a una potenza sonora di 93 dB(A) *“per tener conto delle caratteristiche in frequenza dell'eventuale penalizzazione del rumore nel periodo diurno”*.

La valutazione del rispetto dei limiti di emissione viene effettuata presso i recettori.

Orbene, la LQ 447/95, all'art.2, comma 1 lettera e) definisce il valore limite di emissione come *“il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”*.

Sebbene sia prassi comune verificare il limite di emissione al recettore, si ritiene che questa prassi sia stata condizionata da una erronea valutazione di una non ben precisata apodittica considerazione di una maggior tutela da riservarsi al recettore.

Questa considerazione ha portato spesso a sviluppare processi applicativi che non tengono conto del fatto che non è solo il recettore a dover essere “tutelato”, ma anche la conservazione dell'ambiente dall'inquinamento da rumore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sul tema, il DPCM 14/11/1997 stabilisce che i rilevamenti e le verifiche dei livelli di emissione debbano essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2, comma 3), con evidente intenzione del Legislatore di indirizzare l'orientamento del rilievo e non il posizionamento del punto di misura, restando fermo il riferimento al rilievo in prossimità della sorgente stessa.

Si evidenzia, comunque, che anche gli spazi circostanti ai recettori individuati sono utilizzati da persone e che, ad ogni buon conto, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico, non si possa prescindere da quella che è la rilevazione del livello emissivo in prossimità della sorgente.

La diatriba, come noto, risale ad espressioni giurisprudenziali circa la necessità della contemperanza della tutela dall'inquinamento acustico con le esigenze della produzione, ma non può portare tout court ad una applicazione mistificante del presupposto del pronunciamento giurisprudenziale, andando a rilevare il rispetto del limite di emissione in facciata ai recettori.

Il valore della pressione sonora generata dalla sorgente specifica in facciata al recettore andrà piuttosto a comporre il valore di immissione, da confrontare con il relativo limite di zona previsto dal PCCA.

Si ritiene quindi che il limite di emissione debba essere verificato quantomeno al perimetro dell'area di sedime dell'opera.

La valutazione previsionale di impatto acustico inerente alla fase di cantiere verrà effettuata da questo ufficio al momento della disamina dell'istanza che dovrà essere presentata al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all'esecuzione dei lavori, così come previsto dalla DPGR 2/R/2014.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Dato tutto quanto sopra esposto si ritiene che la documentazione presentata sia da ritenersi incompleta.

Dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico debitamente sottoscritta dai tecnici competenti in acustica redattore della stessa nonché completa delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui ai modelli 2A e 2B allegati al regolamento comunale sull'acustica ambientale degli edifici reperibile al link https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/regolamento-comunale-sullacustica-ambientale-e-degli-edifici/.

Nella valutazione dovrà essere dimostrato in via previsionale il rispetto dei limiti di emissione quantomeno al perimetro dell'area di sedime dell'opera.

Cordiali saluti

Il Funzionario EQ
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale
ing. Annaclaudia Venturini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.